

REGOLAMENTO (UE) 2022/1035 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 29 giugno 2022

che modifica il regolamento (UE) 2021/954 su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettera c),

vista la proposta della Commissione europea,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

- (1) In virtù dell'*acquis* di Schengen, in particolare del regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ (codice frontiere Schengen), i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'Unione e i cittadini di paesi terzi che sono entrati regolarmente nel territorio di uno Stato membro possono circolare liberamente nei territori di tutti gli altri Stati membri per un periodo di 90 giorni su un periodo di 180 giorni.
- (2) Il certificato COVID digitale dell'UE è stato istituito dal regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, che ha stabilito un quadro comune per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 per agevolare l'esercizio della libera circolazione dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari durante la pandemia di COVID-19. Tale regolamento era accompagnato dal regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾, che estendeva il quadro del certificato COVID digitale dell'UE ai cittadini di paesi terzi che regolarmente soggiornanti o residenti nei territori degli Stati membri ed autorizzati a spostarsi in altri Stati membri ai sensi del diritto dell'Unione.
- (3) I regolamenti (UE) 2021/953 e (UE) 2021/954 giungono a scadenza il 30 giugno 2022. Tuttavia la pandemia di COVID-19 è ancora in corso e l'insorgenza di varianti che destano preoccupazione può continuare ad avere un impatto negativo sugli spostamenti all'interno dell'Unione. Di conseguenza il periodo di applicazione di tali regolamenti dovrebbe essere prorogato al fine di consentire che il certificato COVID digitale dell'UE possa continuare ad essere usato.
- (4) Il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2021/953 deve essere prorogato di 12 mesi. Poiché l'obiettivo del regolamento (UE) 2021/954 è estendere l'applicazione del regolamento (UE) 2021/953 a determinate categorie di cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nell'Unione, la durata della sua applicazione dovrebbe essere direttamente collegata a quella del regolamento (UE) 2021/953. È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/954.

⁽¹⁾ Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2022 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 28 giugno 2022.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2021/953 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per agevolare la libera circolazione delle persone durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2021/954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2021, su un quadro per il rilascio, la verifica e l'accettazione di certificati interoperabili di vaccinazione, di test e di guarigione in relazione alla COVID-19 (certificato COVID digitale dell'UE) per i cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti o residenti nel territorio degli Stati membri durante la pandemia di COVID-19 (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 24).

